

COMUNE DI VILLANTERIO

Provincia di Pavia

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ARMAMENTO POLIZIA LOCALE

L'anno 2021 addì 13 del mese di ottobre alle ore 21.15, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in presenza dei consiglieri comunali.

Risultano:

		P.	A.			P.	A.
1°	Silvio CORBELLINI	X		8°	Giuseppe SCOTTI	X	
2°	Filippo FRANCIAMORE	X		9°	Elena BOCCHIOLA		X
3°	Stefania VALENTINI	X		10°	Paola TESTA	X	
4°	Virginio CLERICI	X		11°	Giuseppe SAVOIA	X	
5°	Patrizia MARTINEGHI	X		12°	Gianluigi POMA	X	
6°	Angela SCHIAVINI	X		13°	Jacopo MUTTI	X	
7°	Massimo PAGANI	X		14°			

Assiste il Segretario Comunale Dr. Ferrara Giuseppe

Il Sig. Corbellini Silvio – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ARMAMENTO POLIZIA LOCALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Vista la legge 7 marzo 1986 n. 65 che all' art. 5 comma 5 prevede " Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, portare senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4 della norma suddetta. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso;

Visto il Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145 – norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza; Dato atto che la dotazione organica del Comune prevede un agente di Polizia Locale, già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza rilasciato dal Prefetto di Pavia;

Dato atto che l'agente di Polizia Locale, è impegnato in servizi di polizia giudiziaria di sicurezza, nonché di servizi di controllo del territorio che possono determinare gravi rischi per la persona;

Visto Il Regolamento Regionale 22 Marzo 2019 n. 5 che prevede al Capo VII le caratteristiche degli strumenti di autotutela in dotazione alla polizia Locale e precisamente lo spray irritante e il bastone estensibile. Tali strumenti hanno natura difensiva e sono finalizzati ad evitare, ove possibile il ricorso ad armi da sparo;

Visto l'allegato Regolamento Comunale "Armamento Polizia Locale" redatto secondo quanto previsto dal D.M. 4 Marzo 1987 n. 145;

Visto l'allegato parere favorevole del Responsabile dell'Area amministrativa in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

- 1) di autorizzare, per i motivi indicati, il porto dell' arma da parte della Polizia Locale secondo quanto previsto dalla legge n.65/86
- 2) Di approvare il Regolamento Comunale " Armamento della Polizia Locale"
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione al Prefetto di Pavia

Successivamente

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile

COMUNE DI VILLANTERIO

REGOLAMENTO ARMAMENTO POLIZIA LOCALE

ART. 1 Campo di applicazione

Il regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, la dotazione delle armi ed i servizi in armi e gli addetti alla Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi armati possono essere eseguiti soltanto dagli appartenenti alla Polizia Locale rivestenti la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

ART. 2 Dotazione dell'arma e obblighi relativi all'uso – strumenti di autotutela – strumenti per trattamento sanitario obbligatorio

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, cui è conferita in qualifica di agente di pubblica sicurezza, portano l'arma fornita dall'Amministrazione Comunale.

Il personale di cui sopra, porta l'arma nella fondina esterna indossando l'uniforme.

L'agente, può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.

Nell'ambito del territorio, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, di pronto intervento, di polizia stradale, di vigilanza e protezione del patrimonio comunale e dei servizi svolti di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono prestati da Ufficiali ed Agenti del servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

E' fatto divieto di portare armi, in servizio diverse da quelle in dotazione, non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Nei casi in cui il personale di Polizia Locale sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.

La responsabilità per l'uso non corretto dell'arma, ricade esclusivamente sull'operatore.

In conformità al Regolamento Regionale Lombardo del 22 marzo 2019 n.5 la Polizia Locale potrà essere dotata di spray irritante e bastone distanziatore estensibile.

Inoltre al fine della tutela personale la polizia locale potrà essere dotata di ulteriori presidi tattici difensivi quali giubbotto antiproiettile, caschi, scudi.

Gli addetti alla Polizia Locale sono altresì muniti di bracciali di contenimento (manette e/o fascette) usate per impedire la fuga di persone fermate o arrestate.

Nel caso di trattamenti sanitari Obbligatori il personale di polizia dovrà usare i presidi qui elencati: cuscino per T.S.O., occhiali di protezione, mascherina facciale, guanti anti taglio e anti puntura.

ART. 3 Assegnazione e modalità del porto dell'arma

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco e scade al termine del mandato elettorale del Sindaco. Il provvedimento è sempre revocabile dal Sindaco.

Al personale adibito ai servizi di cui al precedente art. 2 è assegnata in via continuativa l'arma, n. 50 colpi e 2 caricatori, per ogni operatore, con provvedimento da comunicarsi al Prefetto.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Locale, alla Stazione Comando Carabinieri competente per territorio.

Del provvedimento dovrà farsi menzione nel tesserino di identificazione o in altro documento che l'addetto dovrà portare sempre con sé.

L'agente di Polizia Locale è autorizzato a trasportare e custodire l'arma di servizio nel tragitto casa lavoro. In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per motivi disciplinari, per ferie, l'arma rimane in custodia presso l'Ente in idonea cassaforte.

In caso di malattia e/o infortunio superiore ai 5 giorni di prognosi, l'arma dovrà essere ritirata, e depositata presso il Comando da personale di P.S. incaricato dal Sindaco e/o altro personale autorizzato per legge.

Per i servizi di Polizia locale resi presso altri enti, o Comuni, mediante accordi convenzionati, o comandati con gli stessi, gli agenti di P.S. sono autorizzati a portare l'arma in dotazione presso il territorio Comunale in cui il servizio viene reso.

I servizi di rappresentanza, esplicati fuori del territorio del Comune, dagli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti di norma senza l'arma in dotazione.

La scorta alla bandiera ed al gonfalone è svolta da addetti, ai quali, è conferita in qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere armata.

ART. 4 Addestramento all'uso dell'arma

Il Comune provvede a proprie cura e spese, all'iscrizione degli addetti alla Polizia Locale, agenti di pubblica sicurezza presso un poligono da tiro riconosciuto a termini di legge, così come previsto dalla normativa vigente. La partecipazione periodica ai corsi di esercitazione per l'uso delle armi è obbligatoria.

L'agente di Polizia Locale è autorizzato al trasporto dell'arma per raggiungere il poligono di tiro e per far rientro presso il proprio Comando.

Il Sindaco, o suo delegato, adotta i provvedimenti di sospensione del porto dell'arma nei confronti di coloro che non hanno volutamente partecipato alle esercitazioni e sono risultati inidonei. Il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Locale.

ART. 5 Numero e tipologia delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale è determinato ai sensi dell'art. 3 del DM. 145/87. Le caratteristiche delle armi da fuoco per la dotazione della Polizia Locale sono da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale previsto dall'art. 7 della legge n. 110 del 18/4/1975 e successive modificazioni.

L'ufficio di Polizia Locale deve essere dotato di appositi armadi corazzati come indicato dall'art. 14 del D.M. n. 145787, dove sono depositate n. 50 (colpi) per ogni arma in dotazione e fino ad un massimo complessivo di n. 100 (cento) colpi. Le chiavi della cassaforte sono in possesso esclusivo dei dipendenti individuati con atto del Sindaco, con qualifica di PS.

ART. 6 Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

ART. 7 Rinvio a norme di legge e di regolamenti

Per tutto quanto non è previsto in questo regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento è trasmesso al Prefetto di Pavia.

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,c1 e 147 bis, c1 d.Lgs267/2000 SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE

Deliberazione di C.C. N. 33 del 13.10.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ARMAMENTO POLIZIA LOCALE

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs 267/2000

Villanterio, lì 13.10.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

f.to Dr. Giuseppe Ferrara



Il Presidente

f.to Silvio Corbellini

Il Consigliere Anziano

f.to Filippo Franciamore

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Giuseppe Ferrara

N. Reg. atti pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

Dal 29 OTT, 2021 al 13 NOV, 2021

Lì

29 OTT, 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Giuseppe Ferrara

PER COPIA CONFORME

Villanterio, lì 29 OTT, 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe Ferrara



Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed

[] è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del

3° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Il Segretario Comunale